

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Vicini  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2020 promossa da:  
**FIDEIUSSORE** (C.F. **OMISSIS**), con il patrocinio dell'avv. **OMISSIS** e dell'avv. **OMISSIS**,  
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. **OMISSIS**

**ATTORE**

contro

**SOCIETA' CREDITRICE** E PER ESSA LA **PROCURATRICE** (C.F. **OMISSIS**), con il patrocinio  
dell'avv. **OMISSIS** e dell'avv. **OMISSIS** (**OMISSIS**) VIA **OMISSIS**, elettivamente domiciliato in via  
**OMISSIS** presso il difensore avv. **OMISSIS**

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

**FIDEIUSSORE**, quale fideiussore, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna, **SOCIETA' CREDITRICE** e per essa il procuratore **OMISSIS** proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxx/2020 con cui gli era stato intimato il pagamento di € 393.900,00 oltre interessi e spese di procedura a titolo di restituzione delle somme oggetto del contratto di mutuo di € 1.250.000,00 stipulato con atto del 29.09.2015 in favore di **SOCIETA' DEBITRICE**, garantito da ipoteca volontaria e da fideiussione sino all'importo di € 393.900,00 rilasciata da **PROCURATRICE**.

Contestava l'opponente in primo luogo come controparte non avesse legittimazione attiva a procedere nei confronti di **SOCIETA' DEBITRICE** e **FIDEIUSSORE** non avendo la stessa comprovato la titolarità del proprio diritto di credito.

Contestava inoltre l'opponente la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 della Legge 287/1990 in quanto il modulo contrattuale utilizzato dalla banca e alcune clausole in esso presenti risultavano vietati dalla disciplina antitrust trattandosi di modulo applicato ed utilizzato in maniera uniforme da tutte le banche italiane aderenti all'ABI.

Rilevava in subordine l'opponente la nullità parziale del contratto di fideiussione e delle relative condizioni equivalenti agli artt. 2, 6, 8 perché posti in violazione della normativa antitrust con conseguente applicazione e violazione da parte della banca dell'art. 1957 cc nei riguardi di **FIDEIUSSORE** che doveva quindi essere liberato dai suoi obblighi di fideiussore.

Chiedeva pertanto l'opponente la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.

Costituitasi in giudizio **SOCIETA' CREDITRICE** e per essa il procuratore **PROCURATRICE** contestava tutto quanto ex adverso dedotto.

Rilevava parte opposta quanto alla contestata carenza di legittimazione attiva che il credito di cui la stessa era titolare derivava da una operazione di cartolarizzazione dei crediti deteriorati di Cassa di Risparmio di **OMISSIS** spa ceduti in blocco ex art. 58 TUB.

Osservava parte opposta che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario doveva ritenersi la produzione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco senza una specifica numerazione di ciascuno di essi allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero di individuare, come nel caso di specie, senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

Osservava parte opposta quanto alla asserita nullità della fideiussione come la stessa essendo una fideiussione specifica a prima richiesta non rientrasse nello schema di fideiussioni omnibus dichiarato

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

illegittimo e vietato con il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia perché contrario alla norma imperativa di cui all'art. 2 della Legge 287/90 e come pertanto pienamente valida dovesse ritenersi la clausola di cui all'art. 5 che escludeva l'obbligo di preventiva escussione e deroga ai termini di cui all'art. 1957 cc.

Chiedeva pertanto parte opposta il rigetto della proposta opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. xxxx/20 di cui domandava concessione della provvisoria esecutorietà.

Il Giudice con ordinanza comunicata il 24.02.21 non concedeva la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo e disponeva procedersi a mediazione obbligatoria.

Eccepeva l'opponente come parte opposta avesse promosso il procedimento di mediazione oltre il termine perentorio disposto dal Giudice e chiedeva pertanto dichiararsi la improcedibilità della domanda giudiziale.

La causa senza svolgimento di attività istruttoria veniva trattenuta in decisione dal Giudice all'udienza 29.03.2023.

Orbene, in via preliminare quanto alla eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per tardiva proposizione della mediazione obbligatoria deve osservarsi come il termine di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 non abbia natura perentoria bensì ordinatoria in quanto la perentorietà dello stesso non è ne espressamente prevista dalla legge come disposto dall'art. 152 comma 2 cpc né desumibile dallo scopo del termine in quanto ciò che rileva nel caso di specie è lo svolgimento della procedura a finalità conciliativa del procedimento di mediazione e non il momento della sua instaurazione (cfr. Cass. 40035/21).

Nel caso di specie pertanto il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione non giustifica certamente la dichiarazione di improcedibilità della domanda essendosi del resto la mediazione regolarmente svolta e conclusasi seppur con esito negativo (cfr. doc. 7 fasc. opposta).

In ordine alla eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'opponente si osserva quanto segue.

In materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB da parte di istituti di credito l'estratto della pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale produce gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione.

Tale effetto non implica peraltro perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente avendo unicamente la funzione di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei crediti trasferiti in blocco.

Pertanto in caso di contestazione, come nel caso di specie, circa l'effettiva titolarità del credito spetta sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli trasferiti nell'ambito della operazione di cessione in blocco essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (Cass. 4116/2016; Cass. 2780/2019; Cass. 5617/2020; Cass. 24798/2020).

Secondo la giurisprudenza la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale si agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato è costituita dal contratto di cessione (cfr. per tutti Corte d'Appello di Ancona 3.05.2022).

Nondimeno ad essa può sopperirsi se si dimostra che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Tribunale di Frosinone 8.03.2022).

In particolare qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione prima di ogni altra cosa al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cc) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito dovendosi viceversa non provata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti sia vaga ed omnicomprensiva facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti ma solo i generici contorni degli stessi (Tribunale di Avezzano 29 ottobre 2020).

La Corte di Cassazione ha rilevato inoltre come la prova della titolarità del credito possa essere integrata anche dagli atti d'intimazione del cessionario (notifica dell'atto di precetto), da eventuali comunicazioni

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

(missiva con cui sia stata data adeguata notizia della cessione) o dalla dichiarazione confessoria della cedente (Cass. 10200/2021).

Nel caso di specie oltre alla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale parte opposta ha depositato in atti la comunicazione della specifica cessione al debitore ceduto nella quale è indicato specificamente il credito ed il codice identificativo, la dichiarazione notarile relativa ai rapporti ceduti da cui si evince l'identificativo del debitore e l'inclusione dei rapporti indicati nella cessione del 6.12.2017 tra Cassa di Risparmio di OMISSIS e **SOCIETA' CREDITRICE** nonché il contratto di cessione tradotto e asseverato ai sensi di legge (doc. 3, 4, 5, 8 fasc. opposto)

Deve ritenersi pertanto ampiamente provata la intervenuta cessione dello specifico credito vantato verso **SOCIETA' DEBITRICE** da **Cassa dei Risparmi di OMISSIS spa** a **SOCIETA' CREDITRICE**.

Infondata conseguentemente risulta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opposenti.

Infine in relazione alla asserita nullità della fideiussione rilasciata da **FIDEIUSSORE** per imposizione al garante di una tipologia di contratto corrispondente allo schema "omnibus" dichiarato illegittimo e vietato con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia quale Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato bancario e finanziario in quanto contrario alla norma imperativa dell'art. 2 della Legge n. 287/1998 si osserva quanto segue.

La fideiussione rilasciata da **FIDEIUSSORE** non ha nulla a che vedere con lo schema omnibus richiamato dagli opposenti trattandosi al contrario di "fideiussione specifica" diretta a garantire l'adempimento delle obbligazioni verso la banca derivanti dalla specifica ed unica operazione di mutuo ipotecario di € 1.250.000,00 concesso dall'istituto di credito a **SOCIETA' DEBITRICE**.

Questo giudicante a riguardo segue l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 non si applica alle fideiussioni c.d. specifiche così come già rilevato dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano.

Al riguardo si è osservato che "la deduzione dei profili di invalidità delle fideiussioni redatte a valle secondo lo schema ABI 2002 per supposta anti-concorrenzialità a monte delle clausole 2, 6 ed 8 non è sostenibile con riferimento ai contratti di garanzia che non siano qualificabili nei termini di fideiussioni omnibus (fideiussioni c.d. specifiche) mediante la mera deduzione di conformità al modello oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia (autorità di vigilanza ratione temporis competente in materia di concorrenza e mercato degli impieghi bancari) neppure potendosi invocare la natura di prova privilegiata di quest'ultimo" (Tribunale Napoli 16 giugno 2020).

Ancora si è rilevato che con il provvedimento n. 55 del 2005 la Banca d'Italia aveva appurato che "gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme sono in contrasto con l'articolo 2 comma 2 lettera a) della Legge 287/90". Tale provvedimento non è applicabile alle fideiussioni specifiche ossia alle garanzie "di debiti originati da specifici rapporti negoziali cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia"; "in tali casi l'impegno di garanzia non deriva dalla conclusione di un fideiussione c.d. omnibus ma da una fideiussione ordinaria riferendosi non ad obbligazioni future ma ad un credito esattamente individuato" (Tribunale di Milano 6 settembre 2022 n. 1015). Infatti "l'accertamento della Banca d'Italia ...ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (Tribunale di Milano n. 5481 del 21 giugno 2022).

La Corte d'appello di Milano con sentenza n. 3082 del 4 ottobre 2022 ha ribadito che il provvedimento della Banca d'Italia fa "esplicito ed univoco riferimento allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus e non è automaticamente estensibile alle fideiussioni specifiche attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia e stante la necessità di tutelare il cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed omnicomprensive c.d. omnibus volte a garantire a tutte le obbligazioni contratte dal debitore presenti ed anche future".

Conforme a diritto deve ritenersi per tanto sia la fideiussione in sé così come rilasciata da **FIDEIUSSORE** che la clausola che esclude l'obbligo di preventiva escussione e deroga ai termini di cui all'art. 1957 cc.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

In ogni caso riguardo alla presunta violazione dell'art. 1957 cc per non avere la banca provveduto ad avviare le opportune azioni legali nei riguardi della obbligata principale nei sei mesi successivi al verificarsi del primo inadempimento si osserva quanto segue.

La fideiussione sottoscritta da **FIDEIUSSORE** prevede che “i diritti derivanti alla Cassa di Risparmio dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cc che si intende derogato”

Orbene è costante la giurisprudenza di legittimità che ritiene che la disposizione dell'art. 1957 cc non si applichi quando sia stato espressamente convenuto un impegno fideiussorio che la fideiussione, anche se prestata per un'obbligazione specifica, si estingua soltanto al momento della estinzione dell'obbligazione principale e cioè con l'integrale soddisfacimento del debito (Cass. 16836/15; Cass. 28943/2017).

Inoltre la fideiussione rilasciata da **FIDEIUSSORE** risulta una fideiussione a prima richiesta prevedendo all'art. 7 che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Cassa di Risparmio a semplice richiesta scritta...”.

Orbene l'art. 1957 cc non si applica al contratto autonomo di garanzia nel senso che come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 31509/21) in tema di contratto autonomo di garanzia ove le parti abbiano convenuto il pagamento a prima richiesta l'eventuale invio alla clausola di cui all'art. 1957 cc deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla disposizione; pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale secondo la tradizionale esegesi della norma atteso che diversamente interpretando vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.

Nel caso de quo Cassa di Risparmio di OMISSIS costituiva in mora non solo la debitrice principale ma anche il garante (cfr. doc. 8 fasc. monitorio)

Pertanto in ogni caso non si potrebbe invocare la decadenza ex art. 1957 cc in quanto inconferente al caso di specie.

L'opposizione svolta pertanto in quanto infondata deve essere respinta con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. xxxx/20.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

#### PQM

Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. xxxx/20 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide:

- rigetta l'opposizione proposta da **FIDEIUSSORE** in quanto infondata e conferma il decreto ingiuntivo n. xxxx/20;
- condanna **FIDEIUSSORE** a rifondere in favore di **SOCIETA' CREDITRICE** le spese di lite che liquida in € 12.046 per compenso oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ravenna, 27 giugno 2023

Il Giudice  
Dott.ssa Alessia Vicini